



COMUNE DI VIGNATE

(Città Metropolitana di Milano)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Acquisto n.2 Autocarri nuovi
destinati al trasporto di persone disabili.

Vignate, aprile 2017

Il Responsabile del Procedimento

Luigina Marchini

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART.4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 5 – REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

ART. 6 – TERMINI DI CONSEGNA

ART. 7 – COLLAUDO

ART. 8 – GARANZIA

ART. 9 – PENALITA'

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART.11 – CAUZIONE PROVVISORIA

ART.12 – CONTRATTO

ART.13 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

ART.14 – SOSPENSIONI

ART.15 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

ART.16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART.17 – NORME GENERALI E RINVIO

ART.18 – COMUNICAZIONI

ART.19 – DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'acquisto, di n. 2 autocarri nuovi, con allestimento interno ed esterno per poter essere destinati al trasporto di persone disabili. Le caratteristiche sostanziali degli autocarri, degli allestimenti interni ed esterni, sono individuabili nell'"Allegato 1" al presente Capitolato.

ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

Il valore complessivo dell'appalto a base di gara, ogni onere incluso, è pari a € 97.000,00 comprensivo di spese, oltre ad IVA di legge al 22% per un totale di €. 118.340,00=.

Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/208 e smi.

L'importo suddetto è comprensivo di ogni onere inherente la fornitura del mezzo e delle attrezzature, quali: il valore del mezzo, tutti gli oneri economici di immatricolazione, collaudi, ecc, ed ogni altro onere necessario per dare i veicoli pronti all'uso e consegnati presso la sede indicata, senza alcun ulteriore esborso economico da parte della committenza.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e salvo la verifica delle offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi del comma 3 dell'art.97 del Decreto legislativo n.50/2016, secondo quanto indicato al successivo articolo 4 del bando di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97 del Decreto Leg.vo n.50/2016, in presenza di una sola offerta economica valida.

ART.4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto sarà eseguita mediante la stipula di un contratto, i cui oneri economici saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 5 – REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

I mezzi nuovi offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche, da intendersi quali caratteristiche minime che la fornitura deve soddisfare, previste nell'"Allegato 1" al presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6 – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei mezzi oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata presso la sede del Comune di Vignate di Via Roma 19 – Vignate, a cura e spese della ditta aggiudicataria entro il termine di **90 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell' aggiudicazione definitiva a mezzo pec.**

La consegna dei mezzi risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra un Responsabile del Comune di Vignate e l'aggiudicatario o suo delegato.

In caso di ritardo nella consegna, nei termini di cui al primo comma del presente articolo, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, sarà applicata la penalità prevista al successivo articolo 9.

I mezzi dovranno essere comprensivi dell'immatricolazione ed iscrizione al PRA (se previsto dalla legge), nonché ogni altra spesa per consegnare al Comune di Vignate i mezzi pronti per l'uso (chiavi in mano), salvo assicurazione dovuta.

ART. 7 – COLLAUDO

A valle della consegna dei singoli mezzi presso le sedi sopra indicate, si procederà, con tecnico incaricato, al collaudo funzionale al fine di accertare la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dalle condizioni tecniche dichiarate in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria, nonché l'accertamento che i mezzi siano forniti di tutti gli eventuali optional e/o attrezzature richieste e/o offerti in sede di gara, che gli stessi siano perfettamente funzionanti.

Qualora nell'esecuzione del collaudo emergessero defezioni o inadempienze o si verificassero anomalie, il Comune di Vignate ordinerà all'aggiudicatario l'eliminazione delle defezioni riscontrate nel termine massimo di 15 giorni, trascorsi i quali si effettueranno successivamente le prove di collaudo in relazione alle necessità emerse.

In sede di collaudo l'aggiudicatario è obbligato a consegnare al Comune di Vignate tutta la documentazione di rito, ivi compreso il collaudo presso la Motorizzazione Civile, l'immatricolazione dell'attrezzatura di sollevamento ed ogni altra certificazione a corredo sia dell'automezzo sia delle attrezzature .

L'esito del collaudo verrà indicato in apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 8 – GARANZIA

La fornitura deve essere coperta da garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art.1490 del Codice Civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'utilizzo cui è destinato il mezzo (art.1497 del Codice Civile) nonché da garanzia di buon funzionamento (art.1512 del Codice Civile).

La ditta aggiudicataria deve garantire i mezzi forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da cause di forza maggiore o da cattivo uso. La garanzia dovrà avere durata minima pari a:

- a) mesi 12 (dodici) per le attrezzature
- b) mesi 24 (ventiquattro) per gli autocarri

Durante il periodo della garanzia la ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti nei materiali utilizzati.

Entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione del Comune di Vignate con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo ed entro tale termine, se necessario, sostituire parti logore, guaste o rotte, o ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.

Qualora entro detto termine la ditta aggiudicataria non abbia adempiuto al suo obbligo, il Comune di Vignate si riserva il diritto di fare eseguire gli interventi necessari ad eliminare i difetti addebitando l'importo alla ditta aggiudicataria.

L'intervento effettuato non fa decadere il diritto del periodo di garanzia e tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dal Comune di Vignate formeranno addebito alla ditta aggiudicataria.

ART. 9 – PENALITA'

In caso di inosservanza dei termini di consegna di cui all'art. 6 o offerti in sede di gara o conseguenti a collaudo sfavorevole, salvo i casi di comprovata e documentata forza maggiore, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille (euro ZEROVIRGOLACINQUE ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Non deve essere comunque superato il limite di ritardo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.

Oltre tale termine sarà facoltà del Comune di Vignate di provvedere all'approvvigionamento, a rischio e maggiori spese della ditta aggiudicataria.

Qualora il ritardo della fornitura fosse parziale, ovvero relativa ad 1 automezzo, la penale verrà applicata in relazione alla parte non fornita.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura dei n.2 autocarri per come individuati all'art.1 del presente Capitolato, da parte del Comune di Vignate, avverrà entro 60 gg previa presentazione di fatturazione elettronica, che potrà essere inoltrata a valle del collaudo degli automezzi forniti. Non si prevedono pagamenti frazionati.

ART.11 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei partecipanti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo n.50/2016 pari al 2%, ovvero per un importo di **€ 1.940,00**.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Vignate;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dal comma 7) dell'art.93 del decreto legislativo n.50/2016; per fruire di tali benefici il concorrente dovrà autocertificare il possesso in sede di presentazione della documentazione amministrativa.

La garanzia verrà svincolata all'atto del collaudo degli autocarri previsto all' art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART.12 – CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa, avverrà nella data prevista dalla comunicazione alla Ditta aggiudicataria dell'avvenuta predisposizione del contratto e con l'indicazione del termine ultimo fissato per la stipula, avente carattere perentorio.

Se la ditta aggiudicataria non stipula il contratto nel termine stabilito il Comune di Vignate attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (spese, imposte, tasse, etc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

In pendenza di stipula contrattuale, la ditta aggiudicataria procederà comunque alla effettuazione della fornitura opportunamente comunicata per iscritto dal Comune di Vignate.

ART.13 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto
- Prescrizioni tecniche - Allegato 1)
- Bando e disciplinare di gara

Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, la ditta aggiudicataria adempirà eseguendo la prestazione indicata nel capitolato.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo, di registro ed ogni eventuale altra imposta o tassa.

ART.14 – SOSPENSIONI

Non è ammessa la sospensione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria e non nei casi di forza maggiore.

Il Comune di Vignate potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni della fornitura, qualora cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti della Pubblica Autorità.

Nei predetti casi la sospensione non dà diritto alla ditta aggiudicataria a compensi di sorta.

ART.15 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Il Comune di Vignate si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora non risultassero confermati, a seguito di verifica, i requisiti generali tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara.

Il Comune di Vignate potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) In cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- b) Allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta ed al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto nei termini prescritti;
- c) Allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto totale senza l'autorizzazione del Comune di Vignate e fuori dai casi in cui è consentito;
- d) Allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- e) Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- f) Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi alle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzioni e retribuzioni, continuità e correttezza contributiva e fiscale;
- g) Inadempimento ai disposti di alla legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) Mancato avvio della fornitura;
- i) Cessione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge a favore del Comune di Vignate il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della ditta aggiudicataria inadempiente. Dalla esecuzione in danno, sarà data notifica alla ditta aggiudicataria inadempiente mediante comunicazione dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Le parti riconoscono che in caso di recesso, secondo le modalità descritte, nulla a pretendere potrà reclamarsi per il mancato prosieguo della fornitura.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

In tali casi la ditta aggiudicataria non è possibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART.16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti in occasione della procedura di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vignate.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal decreto suddetto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dal decreto medesimo.

ART.17 – NORME GENERALI E RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni previste nella legislazione vigente in materia.

ART.18 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail certificata.

ART.19 – DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Il contratto prevede l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.